



COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA



ORIGINALE

CODICE ENTE 13625

DELIBERAZIONE N. 2 / 28 del 02.09.2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO:INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI DA CONSIDERARE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2025 .

L'anno duemilaventicinque addì due del mese di settembre alle ore 18.30 nella sala delle adunanze consiliari, presso la sede della Comunità Montana.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dello statuto in vigore, sono oggi convocati i componenti della Giunta Esecutiva.

All'appello risultano:

Bianchi Valeriano	Presidente	Presente
Villarboito Michele	Vice-Presidente	Presente (In Videoconferenza)
Bordogna Fabio	Assessore	Presente (In Videoconferenza)
Arizzi Laura	Assessore	Presente
Brozzoni Giorgio	Assessore	Presente (In Videoconferenza)
Ruffini Aldo	Assessore	Presente (In Videoconferenza)
Valceschini Giampaolo	Assessore	Assente

Totale presenti 6

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunitario Sig. Regazzoni Dott. Omar il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bianchi Valeriano nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI DA CONSIDERARE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2025 .

IL RELATORE SIG. BROZZONI GIORGIO PRESENTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

LA GIUNTA ESECUTIVA

RICORDATO che l'art. 11 bis del D.LGS 118/2011 e s.m.i. prevede che gli enti locali redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato (allegato n. 4/4 del decreto) e che il bilancio consolidato venga approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo;

VISTO il principio contabile applicato sperimentale del bilancio consolidato di cui all'Allegato 4 del D.lgs. 118/11 secondo cui gli enti locali redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

PRESO ATTO che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due elenchi distinti che dovranno essere oggetto di approvazione da parte della Giunta e concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- gli enti, le aziende e le società che devono essere compresi nel bilancio consolidato;

RICORDATO che sulla base di quanto previsto dal D.LGS 118/2011 costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area

di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

RILEVATO altresì che gli enti e le società di cui ai punti precedenti devono essere distinte nelle tipologie corrispondenti alle missioni di bilancio armonizzato così come elencate nell' art 11 ter comma 3 D.lgs 118/2011;

VALUTATO, pertanto, di procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal D.lgs 118/2011 e successive modificazioni, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato;

Richiamate le precedenti deliberazioni:

- G.E. n. 2/3 del 28/01/2020 avente per oggetto: Individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e degli Enti da considerare per la redazione del Bilancio Consolidato esercizio 2019";
- G.E. n. 2/37 del 10/11/2020 avente per oggetto: Individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e degli enti da considerare per la redazione del Bilancio Consolidato esercizio 2020";

DELIBERAZIONE G.E. N. 2 / 28 del 02.09.2025

- G.E. n. 4/35 del 19/10/2021 avente per oggetto:” Individuazione del Gruppo Amministrazione pubblica e degli enti da considerare per la redazione del Bilancio Consolidato esercizio 2021”;
- G.E. n. 5/35 del 18/10/2022 avente per oggetto:” Individuazione del Gruppo di Amministrazione Pubblica e degli enti da considerare per la redazione del Bilancio Consolidato esercizio 2022”;
- G.E. n. 4/29 del 05/10/2023 avente per oggetto:” Individuazione del Gruppo di Amministrazione Pubblica e degli enti da considerare per la redazione del Bilancio Consolidato esercizio 2023”;
- G.E. n. 3/29 del 24.09.2024 avente per oggetto:” Individuazione del Gruppo di Amministrazione Pubblica e degli enti da considerare per la redazione del Bilancio Consolidato esercizio 2024”:

Ricordato che con atto notarile, in data 13 Novembre 2023 del notaio Elisa Tamburino, in recepimento del nuovo assetto societario, il Capitale Sociale del G.A.L. Valle Brembana 2020 S.r.l. è stato aumentato ad € 66.000,00, e la quota della Comunità Montana è passata al 10,30%;

Preso atto che le partecipazioni detenute nell'esercizio 2025 dalla Comunità Montana sono:

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Ragione Sociale	% Capitale Sociale	Stato	Note
G.A.L. Valle Brembana 2020 s.r.l.	10,30% (compagine pubblica tot. 26,91%) – capitale sociale € 66.000,00	Costituita ex delibera Assembleare n. 10 del 20/09/2016 -	Società a responsabilità limitata consortile – partecipazione pubblica minoritaria
Azienda Speciale Sociale Valle Brembana	100% compagine pubblica Capitale sociale € 25.000,00	Costituita con delibera Assembleare n. 26 in data 30/11/2021- formalmente costituita in data 25/02/2022	Azienda Speciale Strumentale ex art. 114 TUEL

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2025

Ragione Sociale	% Capitale Sociale	Stato	Note
Azienda Speciale Sociale Valle Brembana	100% compagine pubblica Capitale sociale € 25.000,00	Costituita delibera Assembleare n. 26 in data 30/11/2021- formalmente costituita in data 25/02/2022	Azienda Speciale Strumentale ex art. 114 TUEL

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ESCLUSI DAL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 2025

Ragione Sociale	% Capitale Sociale	Stato	Note
G.A.L. Valle Brembana 2020 s.r.l.	10,30% (compagine pubblica tot. 26,91%) – capitale sociale € 66.000,00	Costituita ex delibera assembleare n. 10 del 20/09/2016	Società a responsabilità limitata consortile – partecipazione pubblica minoritaria

Ricordato che la L. 145/2018 (finanziaria 2019) all'art. 1 comma 724, ha inserito il comma 6 bis all'art. 26 del D.lgs. 175/2016, esclude dalla razionalizzazione periodica delle società pubbliche i G.A.L.;

Visti:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili, -
- il D.lgs. 118/2011;

DELIBERAZIONE G.E. N. 2 / 28 del 02.09.2025

- lo Statuto comunitario
- l'art. 70 del vigente regolamento di contabilità

DELIBERA

- 1) Di definire gli enti componenti il Gruppo di Amministrazione Pubblica della Comunità Montana per l'anno 2025, a seguito della ricognizione effettuata sulle partecipazioni detenute dall'ente, come segue:

Ragione Sociale	% Capitale Sociale	Stato	Note
G.A.L. Valle Brembana 2020 s.r.l.	10,30% (compagine pubblica tot. 26,91%) – capitale sociale € 66.000,00	Costituita ex delibera Assembleare n. 10 del 20/09/2016	Società a responsabilità limitata consortile – partecipazione pubblica minoritaria
Azienda Speciale Sociale Valle Brembana	100% compagine pubblica Capitale sociale € 25.000,00	Costituita con delibera Assembleare n. 26 in data 30/11/2021- formalmente costituita in data 25/02/2022	Azienda Speciale Strumentale ex art. 114 TUEL

- 2) di dare atto che gli enti componenti il Gruppo di Amministrazione Pubblica, oggetto di consolidamento nel bilancio 2025, risulta essere:

Ragione Sociale	% Capitale Sociale	Stato	Note
Azienda Speciale Sociale Valle Brembana	100% compagine pubblica Capitale sociale € 25.000,00	Costituita delibera Assembleare n. 26 in data 30/11/2021- formalmente costituita in data 25/02/2022	Azienda Speciale Strumentale ex art. 114 TUEL

- 3) di approvare, ai sensi del paragrafo 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, di cui all'Allegato n. 4/a al D.Lgs. n. 118/2011, i sopra riportati elenchi;

- 4) di dare atto che i componenti del Gruppo di cui sopra non sono a capo di altri gruppi di amministrazioni pubbliche o di imprese;

- 5) di approvare le direttive necessarie per la redazione del bilancio consolidato, come riportato in allegato A) Direttive alla presente proposta a formarne parte integrante e sostanziale;

- 6) di trasmettere copia del provvedimento di approvazione della presente proposta agli organismi, enti e società di cui al Gruppo Amministrazione Pubblica della Comunità Montana Valle Brembana, rientranti nel perimetro di consolidamento, comunicando la loro inclusione nel bilancio consolidato dell'Ente;

- 7) di ottemperare agli obblighi di pubblicità;

- 8) di trasmettere copia del presente provvedimento all'organo di revisione economico-finanziaria per opportuna conoscenza;

- 9) di porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di acquisire le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie necessarie per la redazione del bilancio consolidato.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Avuta lettura della proposta di deliberazione sopra riportata e ritenutala meritevole di approvazione per le ragioni ivi adottate;

Visti i pareri sopraespressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi ed espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

DI APPROVARLA.

Con separata unanime votazione la presenta deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Bianchi Valeriano

Il Segretario
Regazzoni Dott. Omar

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge
☒ all'Albo comunitario on-line ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Piazza Brembana 03.09.2025

Il Segretario
Regazzoni Dott. Omar
